ORDINAMENTO DELLA SCUOLA MATERNA STATALE

Art. 30

Finanziamenti degli oneri previsti, nella prima applicazione della presente legge, relativamente a istituzione e gestione di scuole materne statali

Gli oneri conseguenti alla prima applicazione della presente legge graveranno sui fondi previsti per la istituzione e la gestione della scuola materna statale dallo articolo 31 della legge 24 luglio 1962, n. 1073 e dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 874, nonche' per i giardini d'infanzia, sui fondi stanziati nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione.

Versione in vigore dal 7 maggio 1968, non più in vigore dal 9 gennaio 1969 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ordinamento della scuola materna statale
Estremi	Legge 18 marzo 1968, n. 444
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 22 aprile 1968

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/ordinamento-della-scuola-materna-statale/art-30-finanziamenti-degli-oneri-previsti-nella-prima-applicazione-della/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it